



Sentenza

n. 46/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai magistrati:

Leonardo Venturini

Presidente est.

Claudio Guerrini

Consigliere

Kelena Nikifarava

I Referendario rel.

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero **62964** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la regione Toscana della Corte dei conti nei confronti di:

ROCCHICCIOLI Pier Luigi, nato a Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 23/03/1967, residente a Livorno via dell'Origine nr. 6 int. 6 - codice fiscale RCCPLG67C23C236X,

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (codice di giustizia contabile);

Esaminati gli atti e i documenti della causa;

Uditi, nella camera di consiglio in data 11 aprile 2024, con l'assistenza del Segretario dr.ssa Simonetta Agostini, il relatore, I Ref. Khelena Nikifarava, il pubblico ministero, in persona del Procuratore regionale Elena Di Gisi nessuno presente per il convenuto

RITENUTO IN FATTO

I. Con atto di citazione depositato in data 6 marzo 2023 la Procura regionale conveniva in giudizio innanzi a questa Sezione giurisdizionale il Sig. **Pier Luigi ROCCHICCIOLI**, all'epoca dei fatti appuntato scelto QS. della Guardia di Finanza in servizio presso la II Compagnia della GF di Livorno, chiedendone la condanna al pagamento a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze della somma di € 5.000,00 ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, a titolo di **danno all'immagine** conseguente alla commissione dei **reati di cui all'art. 319-quater c.p.** (induzione indebita a dare o promettere utilità), oggetto della sentenza di applicazione della pena su richiesta *ex art. 444 c.p.p.*, emessa in data 27 settembre 2021 dal G.I.P. presso il Tribunale di Livorno e divenuta irrevocabile in data 3 novembre 2021.

La *notitia damni* era conseguente alla nota prot. n. 68968 del 1 marzo 2022, con la quale la Guardia di Finanza, Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Toscana, trasmetteva alla Procura regionale l'informativa circa i procedimenti penali e disciplinari nei confronti del Sig. Rocchiccioli.

La contestazione del danno all'immagine da parte della Procura regionale è riferita a due dei capi d'imputazione in relazione ai quali è stata emessa -come detto *ex art. 444 c.p.p.* - la sentenza n. 414 del 27 settembre 2021 del G.I.P. presso il Tribunale di Livorno, che applicava al Sig. Rocchiccioli la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, con

beneficio di sospensione condizionale della pena e confisca di euro 500,00 quale provento di reato. Entrambi i fatti sono contestati a titolo di reato *ex art. 319-quater c.p.* (induzione indebita a dare o promettere utilità):

- nella prima occasione, il Sig. Rocchiccioli, abusando della sua qualità di militare in servizio presso la II Compagnia della GdF di Livorno o, comunque, dei suoi poteri di pubblico ufficiale, induceva un suo conoscente a consegnargli indebitamente la somma di euro 500 affinché raccogliesse informazioni e influisse tramite colleghi ufficiali di PG sul procedimento penale relativo alla contestazione elevata al figlio dell'interessato dalla Polstrada di Pisa in data 3 agosto 2019, alle ore 4:10, nel territorio di Pietrasanta (LU), per violazione dell'art. 186, comma 2-*sexies*, del codice della strada;
- nel secondo episodio, il Sig. Rocchiccioli induceva il medesimo conoscente a promettergli indebitamente la somma di 500 euro, se gli avesse trovato il motorino rubato al figlio.

II. In data 10 gennaio 2023 la Procura contabile emetteva l'invito a dedurre in relazione al danno all'immagine della Pubblica Amministrazione conseguente ai reati sopra descritti, notificato al Sig. Rocchiccioli in data 7 febbraio 2023.

In data 24 febbraio 2023 il Sig. Rocchiccioli presentava le deduzioni scritte, conferendo a tal fine la delega agli Avv.ti Francesco Lastrucci e Arianna Del Dotto del Foro di Lucca, senza il formale conferimento della procura alle liti, né l'elezione del domicilio presso i predetti legali.

In particolare, la firma del Sig. Rocchiccioli sulla predetta delega non veniva autenticata dai legali incaricati a *“depositare le deduzioni nel procedimento avviato dalla Procura Regionale presso la sede giurisdizionale della Corte dei Conti per la Toscana identificativo I00469/2022/DAL”*.

Nelle deduzioni scritte presentate a firma dell’Avv. Lastrucci, lo stesso dichiarava di agire in rappresentanza del Sig. Rocchiccioli in forza della procura alle liti, con l’elezione del domicilio presso lo Studio del medesimo in Lucca e all’indirizzo PEC dell’avvocato medesimo, indicato come francesco.lastrucci@pec.avvocatilucca.it (con il punto tra “pec” e “avvocatilucca”). Nelle conclusioni rassegnate, l’Avv. Lastrucci chiedeva l’archiviazione del procedimento, sul presupposto della carenza dei presupposti per la configurabilità del danno all’immagine della PA. In particolare, l’Avv. Lastrucci evidenziava l’assenza della eco mediatico della vicenda e gli effetti della recente novella dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., contestando infine la quantificazione del danno in misura di euro 5.000,00.

III. Con atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 3 marzo 2023 l’inquirente esercitava l’azione di responsabilità, in quanto la condotta integrerebbe gli estremi dell’illecito erariale e non ritenendo le deduzioni presentate dall’Avv. Lastrucci su delega del Sig. Rocchiccioli idonee a superare la contestazione e la quantificazione della misura del danno all’immagine operata dalla Procura regionale, in relazione ai criteri puntualmente indicati. In particolare, la Procura regionale si soffermava sugli effetti della cd. riforma Cartabia, ritenendo raggiunta la prova di tutti gli

elementi della responsabilità amministrativa per la somma di euro 5.000,00 ai fini dell'autonoma valutazione di questo giudicante.

In data 16 marzo 2023 la Procura regionale procedeva alla notifica al Sig. Rocchiccioli dell'atto di citazione, unitamente al decreto di fissazione dell'odierna udienza, all'indirizzo PEC dell'Avv. Francesco Lastrucci francesco.lastrucci@pecavvocatilucca.it (senza il punto tra "pec" e "avvocatilucca"). Nel fascicolo telematico risultavano depositate la PEC di trasmissione e la relativa ricevuta di accettazione, mentre risultava mancante la ricevuta di consegna.

IV. All'udienza del 7 settembre 2023, il Collegio rilevava d'ufficio l'errore materiale commesso in occasione della notifica via PEC e, su concorde richiesta del Pubblico Ministero, disponeva con ordinanza a verbale il rinnovo della notifica ai sensi dell'art. 93, comma 1, c.g.c., rinviando la trattazione del giudizio all'odierna udienza.

V. In data 18 settembre 2023 la Procura regionale eseguiva la notifica via PEC all'indirizzo dell'Avv. Francesco Lastrucci francesco.lastrucci@pec.avvocatilucca.it, depositando nel fascicolo telematico la ricevuta di consegna del messaggio.

Il convenuto non si costituiva il giudizio.

VI. All'udienza dell'8 febbraio 2024 compariva l'Avv. Arianna Del Dotto, per delega dell'Avv. Lastrucci, con il contestuale deposito in udienza della procura alle liti, già trasmessa via PEC alla Procura regionale in data 25 gennaio 2024, ma non acquisita agli atti del fascicolo. In particolare, nel testo della PEC l'Avv. Lastrucci comunicava di trasmettere la procura alle liti "ad integrazione della pec

del 24/2/2023", che dagli atti del fascicolo risulta quella di trasmissione delle deduzioni in risposta all'invito a dedurre.

Il pubblico ministero rilevava che il documento depositato in udienza era una fotocopia, quindi chiedeva la fissazione del termine per la regolarizzazione della procura alle liti.

Con ordinanza a verbale la trattazione del giudizio veniva rinviata all'udienza del 11 aprile 2024, con l'assegnazione del termine perentorio entro il 28 febbraio 2024 per la regolarizzazione della procura alle liti.

VII. Non risultavano depositati ulteriori documenti dopo l'udienza dell'8 febbraio 2024; in particolare, non risultava la regolarizzazione della procura alle liti entro il termine perentorio del 28 febbraio 2024 assegnato all'udienza.

Il convenuto non si è costituito in giudizio.

Nella pubblica udienza del giorno 11 aprile Il Pubblico Ministero ha eccepito la contumacia dell'odierno convenuto ed insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di citazione.

Quindi la causa è stata trattenuta in decisione

Ritenuto in

DIRITTO

VIII. In primo luogo il Collegio ritiene di considerare valida la notifica effettuata all'indirizzo PEC dell'Avv. Lastrucci che si era dichiarato domiciliatario in sede delle deduzioni scritte, anche se la procura alle liti conferita all'epoca non conteneva l'elezione di domicilio, in quanto il successivo deposito all'udienza dell'8 febbraio 2024 della procura alle

liti con l'elezione del domicilio lascia presumere il raggiungimento dello scopo della conoscenza dell'atto di citazione da parte del convenuto, nonostante il vizio formale della nuova procura alle liti non regolarizzata. Ancora, questo Collegio ritiene che si debba dichiarare la contumacia del convenuto, considerato il mancato rispetto del termine perentorio per la regolarizzazione della procura alle liti (che doveva essere depositata necessariamente in allegato alla memoria di costituzione), entro il 28 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 93 c.g.c.

IX. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità del convenuto per il danno conseguente alla lesione dell'immagine della p.a. di appartenenza a seguito di condotte illecite costituenti reato. Questione preliminare al vaglio della fondatezza della pretesa accusatoria è la definizione dei fatti costitutivi della domanda attorea. E ciò in merito alle condizioni per la ammissibilità dell'azione di risarcimento (vale qui precisare che l'inammissibilità, o, di converso l'ammissibilità, si devono ravvedere quando la domanda manca di alcuno dei presupposti per la sua proposizione, in questo caso l'efficacia o meno di una sentenza; l'improcedibilità si ha quando la parte non compie gli atti di sollecito necessari a dar impulso al giudizio; l'improponibilità - o il suo opposto - è figura che riguarda anch'essa un vizio originario che si configura quando la domanda giudiziale non può trovare ingresso a causa dell'assenza di un requisito ritenuto dal legislatore costitutivo del diritto di agire. Il Giudicante ritiene che, per le vicende di fatto e teoriche - queste ultime di cui si dirà dappresso - in questione in questo giudizio meglio si attagli l'istituto

dell'ammissibilità: una volta appurato sussistente uno dei presupposti per il vaglio della domanda il Collegio si troverà di fronte il dovere potere di vagliare la domanda nel merito; opina sempre il medesimo Collegio che anche il principio di improponibilità si può connettere alle vicende di cui qui trattasi, ma con minor chiarezza).

Giova premettere che, in generale, la lesione del diritto della persona giuridica all'integrità della propria immagine è causa di danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. sia sotto il profilo della sua reputazione presso i consociati in genere o presso quei settori con i quali l'ente interagisce, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che la sminuita considerazione cagiona nell'agire dei suoi organi; il danno all'immagine, poi, può sussistere anche se non comporta apparentemente una valutazione economica finalizzata al ripristino del bene giuridico leso (si v. Corte di Cass., Sez. Un. sent. n.8098/2007).

Ne consegue che il danno in questione si concretizza primariamente ogni qualvolta un soggetto, legato in rapporto di servizio, ponga in essere un comportamento criminoso e sfrutti la posizione ricoperta per il perseguimento di scopi personali utilitaristici e non per il raggiungimento di interessi pubblici generali, così minando la fiducia dei cittadini nella correttezza dell'azione amministrativa, con ricadute negative nell'organizzazione amministrativa e nella gestione dei servizi in favore della collettività (si v.Corte dei conti, Sez. Giur. Sicilia, sent. 65/2024).

In sintesi, il danno all'immagine delle pubbliche amministrazioni, in seguito ad una complessa elaborazione giurisprudenziale che ha visto

coinvolti sia la giurisprudenza civile che quella contabile, viene definito quale pregiudizio alla persona giuridica pubblica nella sua identità, credibilità e reputazione.

La tutela dell'immagine della pubblica amministrazione è strettamente connessa al rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione (nei termini Corte cost. n. 123/2023 v.anche Corte dei conti Sez. App.Sicilia sent.2/2024).

X. Va ricordato che il Legislatore ha dettato l'originaria disciplina, prima regolata solo alla stregua di elaborazioni giurisprudenziali, del danno all'immagine unicamente con l'art.17, comma 30-ter del decreto legge n. 78/2009, convertito nella legge n.102/2009, che stabiliva che le Procure della Corte dei conti esercitassero l'azione per il risarcimento del danno all'immagine "nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97...", limitando sia l'ambito di risarcibilità di tale danno in sede giuscontabile, come conseguenza di soli determinati reati, che la ammissibilità stessa dell'azione e, per questo specifico aspetto, ne ha disposto l'esercizio "nei soli... modi " previsti dall'articolo e cioè a fronte di "sentenza irrevocabile di condanna per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale", con sospensione del termine di prescrizione dell'azione "fino alla conclusione del procedimento penale" (art. 17, comma 30ter, del d.l. n. 78 del 1 luglio 2009 cit.). Infatti, il richiamato art. 7, ad oggi, peraltro, abrogato (come si vedrà meglio dappresso), prevedeva che "la sentenza irrevocabile di condanna

pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato".

L'ambito di perseguibilità del danno all'immagine, in base al combinato delle norme richiamate, è stato quindi ridotto alle sole ipotesi di condanna definitiva del presunto responsabile per delitti propri dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

In seguito, l'art.4 delle "norme transitorie e abrogazioni", adottate contestualmente al nuovo codice di giustizia contabile, contenute nell'allegato 3 al decreto legislativo n. 174 del 2016, rispettivamente alle lettere g) e h), ha abrogato -a decorrere dal 7 ottobre 2016- i citati articoli 7 e 17 comma 30 ter; contestualmente, il codice all'art.51, comma 7, ha introdotto una disposizione di tenore analogo al soppresso art. 7, con la differenza che il riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è stato sostituito dalla più ampia indicazione rivolta "ai delitti commessi a danno delle stesse", aprendo la strada a decisioni, all'interno di questa stessa Corte, volte ad estendere i confini della punibilità per danno all'immagine anche oltre le ipotesi di reati contro la pubblica amministrazione. Infatti, il richiamato art. 7, ad oggi, dunque, abrogato (come detto, con l'avvento del d.lgs. n. 174/2016, codice di Giustizia contabile e sostituito dall'art. 51, comma 7 del c.g.c.),

poneva in capo al giudice penale l'obbligo di comunicazione alla Procura erariale della "sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti...", proprio ai fini dell'esercizio dell'azione erariale.

XI. Già in tale quadro normativo i giudici contabili, chiamati a pronunciarsi su azioni intraprese a fronte di sentenze di patteggiamento della pena irrevocabili, avevano, senza significativi contrasti giurisprudenziali, concluso per la sostanziale integrazione anche in tali casi del presupposto di ammissibilità dell'azione di danno all'immagine, previsto dalla legge, della "sentenza irrevocabile di condanna", talvolta valorizzando il generale profilo dell'assenza, per il caso di specie, di previsione di legge contraria all'inclusione della sentenza emessa ai sensi dell'art.444 del c.p.p. nella locuzione "sentenza di condanna" (Corte dei conti, Sez. III, App., sent. n. 502/2015; Sez. II, App., sent. n. 106/2011; Sez. Giur. Veneto, sent. n. 100/2017 e 23/2016, Sez. Giur. Toscana sent. 307/2023/); talaltro, individuando il caso dell'equiparazione del patteggiamento alla sentenza di condanna ai fini dell'azione erariale nel testo stesso dell'art. 445 del c.p.p., al comma 1-bis, nella formulazione allora vigente (prima della recente “Riforma Cartabia” del processo penale v. Corte dei conti Sez.Giur.Toscana sent.307/2023).

XII. Tanto premesso, si deve porre al vaglio l'ipotesi di ammissibilità dell'azione erariale di danno all'immagine e valutare se ed in che termini la sentenza di patteggiamento possa essere equiparata a quella di condanna ai fini dell'azione di responsabilità per detto danno

all'immagine della P.A.

Sul punto il Collegio ha ben chiaro che, chiave di volta interpretativa della tematica è lo scrutinio della menzionata ammissibilità dell'azione erariale di danno all'immagine, per effetto della modifica dell'art. 445, comma 1-bis, del c.p.p. ad opera del d. lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia del processo penale *supra* già cit.), per cui "La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna".

In particolare, poi, va dato conto dell'ermeneutica del secondo capoverso dell'art. 445, comma 1bis del c.p.p., come novellato ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022, ("Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna"), così postulando una sopravvenuta preclusione della facoltà del giudice esterno (sia esso civile, amministrativo o contabile) di intendere la sentenza di patteggiamento come condanna, non solo ai fini della prova della responsabilità erariale ma anche ai fini

della ammissibilità dell'esercizio stesso dell'azione per danno all'immagine.

Il Collegio ritiene che la novella normativa -così come può evincersi dal suo tenore letterale-non ha comportato alcuna modifica sui presupposti di ammissibilità, procedibilità e proponibilità dell'azione per danno all'immagine (Sez.Giur.Toscana sen.307/23 cit.Sez. Sicilia Sen. 65/2024 cit.).

Invero, le innovazioni apportate all'art. 445 del c.p.p. non possono essere lette in contrasto con il chiaro dato letterale che, al secondo capoverso del comma 1-bis, pone la regolazione dell'efficacia di "disposizioni di leggi extra-penali" equiparative della sentenza di patteggiamento a quella di condanna, escludendola nel caso di sentenza di patteggiamento che non irroghi pene accessorie e ammettendola nell'opposto caso di loro irrogazione.

Orbene, non è dato rinvenire nell'ordinamento alcuna disposizione di legge extrapenale che equipari la sentenza di patteggiamento della pena alla sentenza penale di condanna in tema di danno all'immagine della P.A. (cfr., sul punto, questa Sez. Giur. per la Toscana, sent. n.307/2023 cit. Sez. Sicilia Sen. 65/2024 cit.).

XIII. Affermata l'ammissibilità e procedibilità dell'azione, bisogna nondimeno svolgere alcune considerazioni preliminari sulla mutata valenza probatoria nel giudizio contabile della sentenza ex art. 444 c.p.p. alla luce della modifica intervenuta.

Osserva il Collegio come l'art. 445 c.p.p., nella nuova formulazione, si sia limitato a positivizzare con maggiore puntualità approdi

giurisprudenziali già raggiunti (questa Sez.,307/2023 cit.).

È questo, appunto, il caso degli effetti della pronuncia di patteggiamento nel giudizio di responsabilità erariale per danno all'immagine, rispetto al quale, come affermato da recente pronuncia in sede di appello della Corte dei conti, ove si osserva che la riforma in discorso “sia diretta a limitare gli effetti extra-penali del provvedimento di applicazione della pena su richiesta e, in particolare, la rilevanza probatoria del fatto storico in esso delineato. Attraverso la novella legislativa è stato infatti eliminato il riferimento all'art.653 c.p.p., che pertanto continua a riguardare le sole decisioni di assoluzione e di condanna”. D'altra parte, anche prima della novella, “la natura di piena prova della pronuncia di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. è stata sovente esclusa da questa Corte, che ha costantemente ribadito l'autonomia del giudice erariale nell'apprezzamento dei fatti, ai fini dell'accertamento della responsabilità” (Corte dei conti, Sez. I app., sent. n. 25 del 23 gennaio 2023, Sez.Giur.Lombardia, sent.1/2024). Ciò sicuramente impedisce che il mero titolo giudiziario ex art. 444 c.p.p. possa avere un automatico effetto accertativo dei fatti, delle condotte tenute dai medesimi convenuti e di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità; ma ciò non scalfisce il principio del libero apprezzamento del giudice su ogni argomento di prova al fine di vagliarne precisione e concordanza.

In definitiva, i principi affermati dalla giurisprudenza erariale non si porrebbero comunque in contraddizione con la modifica legislativa, atteso che, sebbene la sentenza di patteggiamento non fornisca prova

dei fatti nel giudizio, ciò non esclude l'utilizzo degli accertamenti compiuti ai fini penali, con valenza indiziaria, ritualmente riversati nel fascicolo di responsabilità, allo scopo di fondare la condanna risarcitoria (Sez.Giur. Toscana sen.307/2023 cit.).

La norma come è stato rilevato (cfr. Corte dei conti Sezione III di Appello n. 137/2023) è applicazione del principio contenuto nell'art. 1, comma 10, lett. a) n. 2 della legge delega (legge delega n. 134/2021, del 29 settembre 2021), così prevedendo un vantaggio per il condannato, alla cui stregua occorre "ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare ed in altri casi".

L'aver adoperato la locuzione "non ha efficacia e non può essere utilizzata ai fini di prova" induce a non limitare la inefficacia al profilo del giudicato di cui alla legge delega, ma a estendere la limitazione all'aspetto probatorio della detta sentenza della quale, nei giudizi civili, disciplinari, amministrativi e contabili non potrà tenersi conto.

Tuttavia, la non fruibilità della sentenza di patteggiamento nel giudizio di responsabilità amministrativa non è in antinomia con la utilizzabilità e quindi della possibilità di apprezzare gli elementi probatori di altri plessi giurisdizionali.

In altre parole, la riforma ha avuto l'obiettivo di limitare gli effetti extra penali del provvedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti e, in maniera precipua, di evitare che esso possa assumere efficacia probatoria *ex se* nel giudizio contabile.

Il legislatore ha, infatti, previsto un regime di circolazione degli elementi probatori tra i vari processi (penale, civile, amministrativo e contabile), teso a non far disperdere, in armonia con il principio della ragionevole durata del processo, l'attività compiuta dai vari plessi giudiziari, disciplinando la loro valenza a seconda del livello di accertamento raggiunto (v.Sez.App.Sicilia sen. 2/2024,cit.).

Dunque, se è vero che con la “Riforma Cartabia, a seguito del novellato art. 445, comma 1, c.p.p., la sentenza di patteggiamento è inefficace nel giudizio amministrativo contabile quanto al profilo del giudicato e alla valenza probatoria, rimane pienamente valutabile il profilo probatorio idoneo a fondare la condanna risarcitoria nel processo erariale.

In definitiva, oltre ogni considerazione sull'efficacia temporale della disposizione evocata nell'attuale ambito, la modifica dell'art. 445 cpp si inserisce nel solco della giurisprudenza contabile, secondo cui la sentenza di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p., non si configura tecnicamente come una pronuncia di condanna, ma, comunque, può offrire al giudice elementi utili a procedere ad un nuovo accertamento dei fatti storici sui cui si fonda la imputazione per responsabilità erariale (in termini, Corte dei conti Sezione I App. sen. n. 25/2023 ; idem Sezione II Appello n 279 del 2023).

Tali conclusioni non appaiono in contrasto con il dettato novellato di cui all'art. 445, comma 1 bis del c.p.p., in quanto il convincimento del giudice contabile ben può formarsi mediante l'esame degli elementi probatori versati nel fascicolo processuale, ancorché oggetto di acquisizione nel corso del procedimento penale, a prescindere dalla

circostanza che quest'ultimo sia stato definito con sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

La pronuncia di patteggiamento continua pertanto, secondo questo Collegio, a dover essere letta in combinazione con "tutti gli elementi di prova e, in genere, gli atti di polizia giudiziaria, ivi compresi le relazioni di polizia giudiziaria, i verbali di dichiarazioni rese da terzi, le consulenze tecniche ed anche le sentenze pronunciate in altri giudizi, acquisiti al processo ...", che "concorrono a comporre il convincimento del giudice e sono da questi liberamente valutabili, salva, naturalmente la possibilità di prova contraria ad opera della parte interessata..." (cfr., *ex plurimis*, Corte dei conti, II Sez. di Appello n.6/2020, Sez. Giur.Veneto sent.143/2023). Venendo, dunque, al caso all'esame, alla luce di quanto sin qui considerato ed argomentato, questo Collegio conclude per l'ammissibilità del presente giudizio di responsabilità per danno all'immagine della P.A., stante l'intervenuto perfezionamento del presupposto dell'azione richiesto dall'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009, costituito dalla sentenza di patteggiamento, ormai irrevocabile, n. 414 del 27 settembre 2021 del G.I.P. presso il Tribunale di Livorno, a carico del convenuto, equiparata, per i sopramenzionati effetti (libera valutabilità del Giudice ed esclusione degli effetti accertativi ex art.651 cpp), a sentenza penale di condanna, dall'art. 445, comma 1-bis, terzo cpv., del c.p.p. (Corte dei Conti Sez. Giur.Toscana sent.307/2023 cit).

Infatti, neppure appare fondata un'ipotesi di difetto di prova della responsabilità per danno all'immagine in relazione ad un, sempre

ipotetico, ravvisabile utilizzo della sentenza di patteggiamento in violazione del disposto dell'art. 445, comma 1-bis, del c.p.p..

Il Collegio rifugge poi la tesi, prendendo, ancora un volta, le mosse dal sopramenzionato testo del comma 1-bis, secondo capoverso, tesi che riterrebbe, in particolare, che la norma sancisca "l'inefficacia (quale giudicato) e l'assoluta irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento in ogni procedimento giurisdizionale diverso da quello penale" e che, nel presente giudizio di responsabilità amministrativo-contabile per danno all'immagine della P.A., non può costituire in via automatica un effetto accertativo dell'illecito perpetrato, della condotta tenuta dal medesimo convenuto e di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, in quanto l'accesso stesso al patteggiamento farebbe intendere un'implicita ammissione di responsabilità.

Il Collegio ritiene dunque infondata una simile ricostruzione.

XIV. E' fermo il principio, data la già rilevata corrispondenza tra l'art. 445, comma 1bis, primo capoverso, previgente, e quello riformulato dalla legge di Riforma del processo penale.

Pertanto, la sentenza di patteggiamento continua a non poter essere utilizzata in via automatica come prova dei fatti ivi accertati dal giudice penale. Tuttavia, continua anche a poter essere utilizzata come argomento di prova, dovendosene escludere l'assoluta irrilevanza probatoria quasi che l'ordinamento volesse implicitamente riconoscere che, nella sede del patteggiamento, il giudice penale possa in qualche modo accettare la possibilità di condannare un innocente, omettendo

di vagliare (anche d'ufficio),.....in ogni stato e grado del processo",
l'esistenza di cause di non punibilità anche in ipotesi di scelta del rito
di cui all'art. 444 del c.p.p., così violando, non solo il disposto dell'art.
129 del c.p.p., ma, più in generale, gli stessi principi costituzionali in
tema di inviolabilità del diritto alla difesa e di presunzione di
innocenza (artt. 24-27, Cost.) (questa Sez.n.307/2023 più volte citata).

Al contrario, appare allora evidente che, pur non potendo la sentenza
di pena patteggiata costituire la piena prova dei fatti nella medesima
contenuti, non è mutato il principio per cui debba essere oggetto
dell'apprezzamento del giudice come elemento indiziario, insieme ad
altri prodotti nel giudizio e, se con questi concordante, possa
validamente concorrere a costituire la base dell'impianto accusatorio
nella sede di giudizi diversi.

In altri termini, la pronuncia di patteggiamento continua a dover essere
letta in combinazione con (v.già *ut supra*) "tutti gli elementi di prova e,
in genere, gli atti di polizia giudiziaria, ivi compresi le relazioni di
polizia giudiziaria, i verbali di dichiarazioni rese da terzi, le consulenze
tecniche ed anche le sentenze pronunciate in altri giudizi, acquisiti al
processo."; che "concorrono a comporre il convincimento del giudice e
sono da questi liberamente valutabili, salva, naturalmente la possibilità
di prova contraria ad opera della parte interessata ..." (cfr., *ex plurimis*,
Corte dei conti, Il Sez. di Appello n. 6/2020)).

Il principio è stato, peraltro, già riconfermato dalla Corte dei conti, I^a
sezione d'Appello n. 25 del 23 gennaio 2023, chiamata a pronunciarsi
proprio sull'interpretazione della novella apportata dalla Riforma

Cartabia all'art. 445, comma 1-bis, primo cpv., del c.p.p., per la quale "Ai fini che interessano, rispetto alla novità normativa richiamata, deve, tuttavia, rilevarsi che la natura di piena prova della pronuncia di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. è stata sovente esclusa da questa Corte, che ha costantemente ribadito l'autonomia del giudice erariale nell'apprezzamento dei fatti, ai fini dell'accertamento della responsabilità.

Ad avviso del Collegio, l'argomentazione addotta non si pone in contrasto con il dettato di cui all'art. 445, comma 1 bis, c.p.p., pure nella rinnovata versione.

In altri termini, "la sentenza penale di patteggiamento non è che uno dei punti di cognizione, un dato argomentativo sottoposti alla Sezione giurisdizionale, di carattere essenzialmente indiziario", da interpretarsi insieme alla pluralità degli ulteriori elementi evincibili dagli atti di causa (Corte dei conti, Sez. Il App. sent. n. 6/2020, cit.).

XV. Di qui la rilevanza delle allegazioni contrarie che il convenuto è chiamato a presentare all'apprezzamento del giudice a proprio favore, a controbilanciamento del quadro indiziario di cui la sentenza di pena patteggiata è parte, che devono essere volte a dimostrare che l'accesso al rito di cui all'art. 444 c.p.p. non costituisca una sostanziale ammissione di responsabilità, ma sia stato giustificato da ragioni specifiche diverse (cfr. sul punto, *ex plurimis*, Corte dei conti, sez. I App., sentt. nn. 80/2015, 253/ 2014, 18/2012, 68/2006, 109/2006, 149/2004, 187/2003; sez. Il App., sent. n. 269/2010; sez. Piemonte, sentt. nn. 20/2022, 216/2021 e 1/2018; Sez. App. Sicilia, sent. n. 103/

2010).

Osserva, infatti, a tale riguardo, la giurisprudenza, che il convenuto, a fronte della propria richiesta di applicazione di condanna in sede penale, ha quantomeno l'onere di allegare o dedurre le ragioni per cui, benché innocente, abbia in concreto preferito avvalersi del "patteggiamento", essendo altrimenti valutabile la richiesta di applicazione della pena quale elemento di prova, "senza necessità di riscontri esterni" (*ex multis*, v. Sez.Giur.Piemonte, sent.25 del 11.02.2010; sent.65 del 23.03.2009; sent. 236 del 28.11.2008)." (cfr., sul punto, Corte dei conti, Sez. Giur. per la Toscana, sent.n.458/2021).

E, ancora sullo stesso filone interpretativo, sottolinea il Collegio che, di fatto, il convenuto, a fronte della propria richiesta di applicazione di condanna in sede patteggiata è parte su cui incombe l'onere della prova che deve essere volta a dimostrare che l'accesso al rito di cui all'art. 444 c.p.p. non costituisca una sostanziale ammissione di responsabilità, ma sia stato giustificato da ragioni specifiche diverse (cfr. sul punto, *ex plurimis*, Corte dei conti, sez. I App., sentt. nn. 80/2015, 253/2014, 18/2012, 68/2006, 109/2006, 149/2004, 187/2003; sez. Il App., sent. n. 269/2010; Sez. Giur. Piemonte, sent. nn. 20/2022, 216/2021 e 1/2018; Sez. App. Sicilia, sent. n. 103/ 2010).

Nel caso di specie, è avviso del Giudicante, non limitandosi ad attenersi al "*dictum*" della pronuncia penale, l'Organo requirente ha fondato il proprio impianto accusatorio confrontandone i contenuti di carattere indiziario con quelli delle allegazioni documentali acquisite al fascicolo d'ufficio.

Ha, pertanto, richiamato a fondamento della pretesa risarcitoria, facendo riferimento all'atto di citazione, non solo la pronuncia penale, di cui riconosce l'assoggettabilità al prudente apprezzamento del giudice, quale mero elemento di prova, stante il rito del patteggiamento che la fonda, ma anche, (ci si riferisce qui ad enunciati nella cui direzione di senso ha fatto più volte leva la Procura) "le evidenze allegate a supporto dell'azione erariale", ritenute "idonee a costituire un esaustivo compendio probatorio utile a comprovare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito erariale...", in quanto ivi "risultano puntualmente dettagliati e riscontrati i fatti salienti della vicenda da cui emerge con chiara evidenza la colpevolezza".

XVI. Pare al Collegio chiarire quanto sopra evidenziando la differenza tra indizio (o prova argomentativa) e prova (il sospetto è una mera congettura che non trova ospitalità nel nostro Ordinamento)

In ciò è guida la Suprema Corte di Cassazione (II[^] pen. 20516 del 30 giugno 2022). In ordine alla valutazione degli indizi va premesso che per indizio s'intende "un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cd. sillogismo giudiziario" (Sez. Un., n. 6682 del 04/02/1992, PM, p.c., Musumeci e altri, rv. 191230). L'indizio è un elemento conoscitivo che, senza poter rappresentare in via diretta il fatto da provare, è dotato di un'autonoma capacità rappresentativa, riguardante una o più circostanze diverse, ma collegate sul piano logico con quella da

dimostrare. Se dall'indizio è deducibile un'unica conseguenza, esso costituisce una prova logica compiuta ed in sè sufficiente (sez. 4, n. 19730 del 19/03/2009, Pozzi, rv. 243508) nel senso che presenta una correlazione obbligata tra fatto ignoto e quello noto, al quale, sulla base delle leggi scientifiche, il primo è legato in modo certo ed inevitabile.

Solitamente esso è però significativo di una pluralità di fatti non noti, presentando un livello di gravità e precisione in relazione di proporzione diretta con la forza di necessità logica con la quale l'indizio porta verso il fatto da dimostrare e di proporzione inversa con la molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di comune esperienza.

“Tale relativa ambiguità ed inefficienza probatoria diretta dà conto della ragione per la quale il sistema processuale impone un particolare rigore valutativo degli indizi secondo la regola dettata dall'art. 192 c.p.p., comma 2 di cui pretende gravità, precisione e concordanza. La Suprema Corte è ormai pervenuta ad esiti consolidati nel ravvisare la corretta applicazione del parametro legale di apprezzamento della prova indiziaria in quanto il fatto assumibile come indizio deve presentare carattere di certezza, intesa, non in senso assoluto e naturalistico, ma quale portato della verifica processualmente conducibile alla stregua delle fonti di prova acquisite (sez. 4, n. 2967 del 25/01/1993, Bianchi, rv. 193407; sez. 4, n. 39882 del 01/10/2008, Zocco e altro, rv. 242123; sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, rv. 240762-240766)” (Cass.20516/2022 cit.).

E', dunque, necessario che la prova critica non sia affidata ad un fatto

verosimilmente accaduto, supposto o intuito sulla scorta di opinabili congetture o di elaborazioni personali del decidente, dovendo ricevere riscontro nelle evidenze probatorie del processo. Per gravità s'intende poi l'intrinseca capacità dimostrativa rispetto al *thema probandum*, ossia la probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto, mentre precisione significa specificità, univocità ed impossibilità di diversa interpretazione, altrettanto o più verosimile concordanza, requisito proprio della pluralità di indizi, indica convergenza, concordanza e non contraddittorietà di significato in modo tale che, grazie al reciproco collegamento ed alla simultanea direzione verso lo stesso risultato, il loro insieme assume l'efficacia dimostrativa della prova (sez. 1, n. 7027 del 08/03/2000, Di Telia, rv. 216181; sez. 4, n. 22391 del 02/04/2003, Qehalliu Luan, rv. 224962; sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011, Annunziata, rv. 251527; sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, rv. 258321; sez. 1, n. 37348 del 06/05/2014, P.G. in proc. Witczak Lewandowska e altro, rv. 260278).

La Suprema Corte ha precisato come l'art. 192 c.p.p., comma 2, impone anche un vincolo di metodo operativo per il corretto utilizzo della prova indiziaria, nel senso che, poichè l'indizio in sè considerato può essere indicativo di una pluralità di fatti non noti, incluso quello da dimostrare, il relativo apprezzamento postula una preventiva valutazione per individuarne "la valenza qualitativa individuale e il grado di inferenza derivante dalla loro gravità e precisione" (Sez. U, n. 33748 del 12.7.2005, Mannino, rv. 231678) sulla base di affidabili regole di esperienza e di criteri logici e scientifici.

Si rende, quindi, necessaria la verifica successiva, consistente nella considerazione unitaria e complessiva degli elementi acquisiti, che ne evidenzii "i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo" e chiarisca eventuali profili di ambiguità, presentati da ciascuno di essi in sè considerato, in modo da consentire l'attribuzione del fatto illecito al "convenuto ndr" al di là di ogni ragionevole dubbio anche in assenza di una prova diretta di reità, non essendo sufficiente dal punto di vista metodologico proporre una lettura in termini di mera sommatoria, nè, all'opposto, un'analisi atomistica che prescinda dal loro raffronto e dalla considerazione unitaria (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, rv. 231678; sez. 1, n. 30448 del 09/06/2010, Rossi, rv. 248384; sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, rv. 258321; sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, rv. 256967).

Nell'impiego della prova indiziaria è, dunque, richiesta al giudice la conduzione di un ragionamento probatorio che attraverso l'utilizzo di regole di esperienza, -tratte dalla osservazione ripetuta del normale svolgimento delle vicende naturali e di quelle umane in presenza di determinate condizioni e dalla logica, che orienta i percorsi mentali della razionalità umana, oppure di leggi scientifiche di valenza universale o di ricorrenza statistica- deve procedere, fornendone adeguata giustificazione, alla verifica, dapprima della validità delle regole o delle leggi utilizzate, quindi della correttezza e consequenzialità logica del risultato ottenuto. Solo così è possibile proporre una ricostruzione del fatto di reato "in termini di certezza tali

da escludere la prospettabilità di ogni altra ragionevole soluzione, ma non anche di escludere la più astratta e remota delle possibilità che, in contrasto con ogni e qualsivoglia verosimiglianza ed in conseguenza di un ipotetico, inusitato combinarsi di imprevisi e imprevedibili fattori, la realtà delle cose sia stata diversa da quella ricostruita in base agli indizi disponibili" (sez. 1, n. 3424 del 02/03/1992, Di Palma, rv. 189682).

XVII. Venendo all'esame dei fatti, che qui ne occupa, il Collegio ritiene che, pur dovendosi tenere conto della mutata valenza probatoria delle sentenze c.d. di patteggiamento, va valutato il compendio delle fonti probatorie offerto dal P.M., che consiste, nella presente fattispecie, nei numerosi atti delle indagini penali. Un primo elemento indiziario, quasi una vera fonte di prova, di per sé sufficiente a dar conto del comportamento illecito del Rocchiccioli, sono le intercettazioni telefoniche disposte, per la loro rilevanza, si può dire "plena", nel far emergere lo stesso, in gran numero e tali da dar conto della trama "contra legem" posta in essere dal militare in questione ovvero, come esposto più dettagliatamente in fatto, l'abuso della qualità di militare in servizio presso la II Compagnia della GdF di Livorno o, comunque, dei poteri di pubblico ufficiale, per indurre un conoscente a consegnargli indebitamente la somma di euro 500 affinché raccogliesse informazioni e influisse tramite colleghi ufficiali di PG sul procedimento penale relativo alla contestazione elevata al figlio dell'interessato dalla Polstrada di Pisa.

Ancora il Sig. Rocchiccioli induceva il medesimo conoscente a

promettergli indebitamente la somma di 500 euro, se gli avesse trovato il motorino rubato al figlio. Dunque un abuso di potere costituito, come sopra detto, dall'indurre un soggetto non facente parte della Guardia di Finanza a dare la somma di 500 euro.

Questi fatti sono ben chiari e di univoca comprensione nei dialoghi intercettati. Tale fonte di prova argomentativa si completa poi con la perquisizione disposta nella abitazione del Rocchiccioli ed il sequestro della somma oggetto dell'illecito di cui si parla. Dello stesso tenore e rafforzativo di una fattispecie di responsabilità amministrativa sono i messaggi - fra i partecipanti a questo "*pactum sceleris*" - scambiati tramite una notissima applicazione informatica predisposta per dialogare con esaustività e completezza. Va da ultimo menzionata l'attività di "attenzionamento" e controllo posta in essere nei confronti del Rocchiccioli appena si è avuto il sentore che questi aveva commesso o stava perpetrando un atto illecito.

XVIII. I sopraesposti elementi probatori, fungono da presupposto dell'accertamento del danno all'immagine: più in dettaglio di quanto già detto *supra* questo si concretizza nei riflessi pregiudizievoli che le condotte illecite dei soggetti operanti per la pubblica amministrazione producono sulla percezione e reputazione di quest'ultima, sia nella sua proiezione esterna, in termini di diminuzione della considerazione da parte della generalità dei consociati, o di settori o categorie di essi, con le quali l'ente si trova a interagire, sia sul versante interno, quale incidenza negativa che la sminuita considerazione cagiona nell'agire dei suoi organi ed nell'ambito della stessa amministrazione(Corte

Conti Sez.Giur.Toscana 307/2023 cit.).

XIX. Per la condanna al risarcimento del danno all'immagine non è sufficiente la sola esistenza del fatto-reato - "danno evento" - richiedendosi anche che dallo stesso sia scaturita, come conseguenza diretta, la lesione perpetrata dalla condotta infedele, qualificabile in termini di lesione dei principi di rango costituzionale ed eurounitario quali il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione (Corte Conti, Veneto Sez. Giur., 27/02/2017, n.28, sent 142/2023).

Ciò che è leso, infatti, è il diritto della persona giuridica pubblica all'integrità della propria identità, credibilità e reputazione, che si fonda nei predetti principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. e nei canoni di disciplina e onore che devono motivare l'esercizio delle funzioni pubbliche ai sensi dell'art. 54 Cost. (cfr. Corte cost. sent. n.355/2010). Secondo chiara giurisprudenza sull'argomento, la concreta offesa all'immagine pubblica, nel suo *an*, e la relativa entità, per il *quantum*, non discendono automaticamente dalla presenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna (cfr. Corte dei conti, sez. II App., sent. n. 53/2020, che nega una "presunta automaticità della lesione dell'immagine pubblica in dipendenza di una sentenza di condanna penale"), ma devono essere ulteriormente accertate sulla base di un'analisi delle singole fattispecie di comportamento illecito, individuando una serie di indicatori elaborati dalla giurisprudenza in materia (Corte dei conti, SS.RR.,sent.n.10/QM/2003, richiamati dalla giurisprudenza contabile successiva; v.anche Cass.pen., SS.UU., sent.

n. 15208/2010), in particolare:

- di natura oggettiva, inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole, all'eventuale reiterazione dello stesso e all'entità dell'arricchimento; di natura soggettiva, legati al ruolo rivestito dall'agente nell'ambito della Pubblica Amministrazione di natura sociale, relativi allo sconcerto suscitato nell'opinione pubblica sia questo interno che esterno all'amministrazione.

La vicenda illecita di cui al presente giudizio mostra tutti gli elementi di cui sopra integrando così un sicuro danno all'immagine del Corpo della Guardia di Finanza e, innanzi tutto, al plesso amministrativo cui detto Corpo è collegato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, indicano un dispregio dei propri doveri e delle proprie funzioni e delle responsabilità del dipendente pubblico, per la cui natura di elemento costitutivo del danno è agevole risalire alla Carta Costituzionale e che comporta una spesa per ripristino del bene leso. Ciò per quanto riguarda l'elemento oggettivo.

Anche l'elemento soggettivo sussiste, dato lo sconcerto che il milite convenuto, con constatazione grave precisa e concordante, ha esercitato in seno ai suoi commilitoni, che vestono la divisa con senso dell'onore e diuturno impegno.

Quanto, infine, all'elemento sociale, i fatti non paiono aver avuto, così come emerge dagli atti, diffusione mediatica su giornali o televisioni. Tuttavia, ciò non toglie che i furti continuati siano stati conosciuti da chi è stato indotto a corrispondere dazione illecita e che la notizia abbia

circolato sia nel contesto familiare e lavorativo di questi che nella collettività di vita.

Si deve pertanto ritenere integrato anche tale elemento, non avendo peraltro il *clamor fori* (clamore mediatico) carattere di elemento costitutivo del danno all'immagine, ma solo di criterio di quantificazione dello stesso (cfr., in tal senso, *ex plurimis*, Corte dei conti, sez. I App., sent. n.490/2021; sez. II App. sent. n. 183/20, Sez. II App., sent. n. 53/2020,"). Ancora, univoca giurisprudenza afferma il sopradetto principio ovvero che il documento oggetto della fattispecie in giudizio opera su un duplice piano, interno ed esterno: all'esterno, per la diminuita considerazione nell'opinione pubblica o in quei settori in cui l'Amministrazione danneggiata opera principalmente, e all'interno, per l'incidenza negativa sull'agire delle persone fisiche che lavorano al suo servizio. Ne consegue che, affinché si produca una lesione all'immagine, non è indispensabile la presenza del c.d. *clamor fori*, ovvero la divulgazione della notizia del fatto a mezzo stampa o di pubblico dibattito. Tali elementi vanno sì considerati, ma solo quali aggravanti. (così per la sez.III app., sent. n. 197/2021, non rileva ai fini dell'*an* del danno all'immagine, l'assenza del *clamor fori* che "secondo il prevalente orientamento di questa Corte non integra un elemento costitutivo del danno all'immagine, ma ne indica la dimensione (cfr., tra l'altro, SS.RR.n. 10 / QM del 2003; Sez. II A n. 271/2917 e n. 662 del 2011)".

Sussiste, pertanto, il danno all'immagine del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in ragione dell'appartenenza alla Guardia di Finanza

del convenuto, cagionato dalla condotta delittuosa del medesimo, perpetrata in occasione dell'attività di servizio con la consapevolezza di trasgredire ai propri doveri e con accettazione della causazione del conseguente danno all'immagine.

XX. Della quantificazione del danno all'immagine.

Circa la quantificazione del quantum è noto l'intervento normativo con cui l'art. 1, comma 62, della legge n. 190/2012 ha introdotto, all'art. 1 della legge n. 20/1994, il comma 1 sexies, recante il criterio di quantificazione del danno all'immagine alla P.A. c.d. del *duplum*.

La norma dispone che "Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato, si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente".

È pacifico che il criterio non ha carattere vincolante, data sia la clausola di salvezza di prova contraria, che il carattere espressamente descritto dalla norma come "presuntivo". Come confermato dalla giurisprudenza sull'argomento, entrambi i dati lasciano margine alla quantificazione in via equitativa del danno, tra l'altro ascrivendosi alla presunzione di natura relativa e non assoluta (cfr. Sez. Giur. Lazio, sent. n. 294/2020; Sez. Giur. Toscana, sentt. nn. 486/2021 e 129/2022, 307/2023 cit.).

Ed invero, come richiamato dalla pronuncia di questa Sezione, n.129/2022 "il criterio dell'equità può essere utilizzato non solo quando

sia assolutamente impossibile stimare con precisione l'entità del danno, ma anche qualora, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione del pregiudizio patrimoniale si riveli ardua" ("rilevante difficoltà assoluta" per tutte, Cass., Sez. III, n.19148 del 29 settembre 2005; cfr., Corte dei conti, Sez. III Centr., n. 501 del 31 dicembre 2007). Né il giudice, nell'operare la valutazione equitativa, è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo necessario e sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata."(Corte dei conti, Sez.Giur per la Toscana, sent. n. 129/2022. In tal senso cfr.anche sent. n. 290/2023).

Non solo, ma il criterio equitativo può essere utilizzato anche quando l'applicazione del criterio di legge "porterebbe a risultati iniqui ed ingiustificati laddove la cifra pecuniaria oggetto di illecito in questione fosse modesta o simbolica, in presenza di un danno alla reputazione della P.A sempre comunque elevatissimo, e considerato che ogni fattispecie in materia deve essere vagliata in modo autonomo, in funzione della sua irripetibile unicità e delle risultanze fattuali. In tal caso si deve escludere la possibilità di applicare il criterio del perfetto parallelismo tra risorse distratte e liquidazione del danno all'immagine, basato su un sillogismo non dimostrato (Corte dei conti, Sez.Giur.Piemonte, sentt. nn.216/2021 e 28/2022)".

In via astratta, dunque, il criterio equitativo di cui all'art. 1226 del c.c. ben può essere utilizzato, anche al fine di aumentare l'importo richiesto

rispetto a quello che sarebbe risultato dall'applicazione del criterio del *duplum* che, venendo all'odierna vicenda, stante il valore di 500 euro della dazione illecita sarebbe risultato di 1000 euro.

Tuttavia, una simile operazione non può essere frutto di una valutazione arbitraria e disancorata dall'esame degli elementi di fatto, che, tipizzando il singolo caso, giustificano il discostarsi dal criterio presuntivo di legge. Infatti, "in assenza ... di criteri probatori utili, per certezza storica, ad accedere alla stima del danno all'immagine secondo la prescrizione normativa...", "oltre al richiamato criterio del "*duplum*", possono "sempre trovare applicazione gli ordinari criteri di quantificazione in via equitativa, ex art. 1226 c.c., del danno all'immagine in concreto risarcibile con riferimento alla gravità della condotta, alla qualifica rivestita dall'autore del danno, alla rilevanza nel settore di servizio delle istanze di legalità e di correttezza dell'agire dei dipendenti pubblici ed, infine, anche al c.d. *clamor fori*, i quali sono tutti utilizzabili per la stima delle somme necessarie a risarcire il danno e che conducono ugualmente a prospettare l'entità del danno all'immagine in una componente economica che confluisce nel valore risarcibile" (Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 117/2019).

Alla luce di quanto sopra motivato, il Collegio accoglie la domanda della Procura e quantifica a carico del convenuto l'odierno danno all'immagine del Ministero dell'Economia e delle Finanze in euro 5.000; l'importo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria, da calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, a far data dall'evento lesivo, fino alla pubblicazione

della presente sentenza; sulla somma così rivalutata, sono dovuti gli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti di Rocchiccioli Pier Luigi;

DICHIARA

La contumacia del convenuto;

ACCOGLIE

la domanda e, per l'effetto, condanna **Pier Luigi Rocchiccioli** al pagamento della somma di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) in favore del Ministero dell'Economia e Finanze oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data e fino al soddisfo.

Pone a carico del convenuto le spese di giudizio, che liquida, fino al deposito della presente sentenza, in complessivi € 233,13.= (duecentotrentatre/13).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2024.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Leonardo Venturini

	F.to digitalmente	
--	-------------------	--

	9	
	Depositata in segreteria il 16/05/2024	

	Il Funzionario	
--	----------------	--

	Dott. Simonetta Agostini	
--	--------------------------	--

	F.to digitalmente	
--	-------------------	--